Allegato "B" del n. 26008 di repertorio

n. 13885 di raccolta

STATUTO FME

Art.1) Denominazione

1.1 E' costituita, secondo le leggi vigenti, un'associazione libera ed autonoma di categoria imprenditoriale denominata Federazione Nazionale Grossisti e Distributori all'ingrosso di Materiale Elettrico, che potrà assumere ad ogni effetto di legge la denominazione abbreviata "FME", qui di seguito la Federazione.

Art. 2) Sede

- 2.1. La Federazione ha sede in Milano.
- 2.2. La sede può essere spostata con delibera del Consiglio Direttivo, il quale può altresì deliberare di istituire o sopprimere delegazioni od uffici sia in Italia che all'estero.

Art. 3) Durata

- 3.1. La Federazione ha durata sino al 31 dicembre 2050.
- 3.2. Tale durata potrà essere prorogata e la Federazione potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Art.4) Scopi

- 4.1 La Federazione è un ente privato apartitico senza fini di lucro.
- 4.2. Essa si propone:
- a) di tutelare gli interessi generali del comparto del commercio e della distribuzione all'ingrosso di materiale elettrico e di promuoverne lo sviluppo. L'intervento della Federazione a difesa degli interessi del compatto non dovrà
 comunque ostacolare la libertà di iniziativa economica e commerciale degli associati e delle imprese agli stessi aderenti;
- b) di fornire ai propri associati ogni elemento di conoscenza, attraverso pubblicazioni, convegni, congressi, meeting, ai fini di concorrere al miglioramento della professionalità di ognuno ed allo sviluppo culturale ed imprenditoriale dell'intero comparto;
- c) di elaborare la politica generale di settore, coordinando ed armonizzando gli interessi e le iniziative degli associati e delle imprese agli stessi aderenti;
- d) di sviluppare ogni attività che interessi la categoria, coordinando le singole iniziative e mantenendo vivo fra gli associati lo spirito di solidarietà e di correttezza commerciale nonché la consapevolezza dei propri diritti e doveri. A tale riguardo la Federazione potrà porsi l'obiettivo di definire un codice etico al quale gli associati debbono atte-

nersi;

- e) di garantire la difesa degli interessi imprenditoriali del comparto nazionale attraverso partecipazioni a carattere Internazionale nell'ambito delle Associazioni esistenti, segnatamente a livello europeo;
- f) di tutelare l'immagine della Federazione, degli associati e delle imprese agli stessi aderenti;
- g) di rappresentare il settore nei confronti degli organi pubblici, a tutti i livelli, delle Associazioni categoriali e delle varie componenti sociali;
- h) di ricercare e promuovere, per il conseguimento dei suoi scopi, rapporti di collaborazione ed intese con organizzazioni del mondo imprenditoriale pubblico e privato nonché coordinare il rapporto con le Istituzioni Pubbliche Nazionali, Comunitarie ed extra-Comunitarie;
- i) di promuovere, in relazione alle condizioni del mercato, organismi compartecipati da altre componenti associative della Filiera del materiale elettrico;
- j) di progettare e realizzare corsi di formazione e di aggiornamento in favore degli associati in materia di marketing, finanza, management;
- k) di svolgere ogni attività che possa avere attinenza con i fini sociali.
- 4.3. Per il raggiungimento degli scopi sopra descritti, la Federazione potrà:
- aderire ad Associazioni e/o Enti, designando i propri delegati presso gli stessi;
- istituire un centro studi, costituire società di servizi e/o aderirvi, prestare
- alle stesse i propri servizi generali,
- promuovere una "Consulta" per il miglior raggiungimento dei fini istituzionali;
- -assumere dipendenti, ricorrere a collaborazioni professionali esterne;
- raccogliere e diffondere dati significativi dei propri associali, anche di natura commerciale, che debbono comunque
 rimanere riservati e che potranno essere diffusi esclusivamente in forma aggregata, sia in occasione di iniziative istituzionali (congressi, convegni) sia per le pubblicazioni
 di libri e riviste e nell'ambito di ogni altra attività editoriale volta ad evidenziare analisi statistiche e socioeconomiche del settore;
- utilizzare e trattare, per esclusive ragioni inerenti allo svolgimento del rapporto associativo e per finalità ad esso connesse, dati che potranno essere comunicati a soggetti appartenenti al settore bancario, creditizio, assicurativo, dell'intermediazione, della consulenza, della ricerca, della cultura, dell'informazione ivi compresa quella per via telematica, alle istituzioni ed alle organizzazioni economiche e sociali;

- svolgere attività di natura commerciale, purché in misura non prevalente rispetto all'attività non commerciale.

Art. 5) Numero e requisiti degli Associati

- 5.1. Il numero degli associati è illimitato.
- 5.2. Possono aderire alla Federazione:
- a) Aziende Grossiste e Distributrici all'Ingrosso di Materiale Elettrico, sia in forma individuale che societaria.
- b) Aziende grossiste e distributrici all'ingrosso di materiale elettrico partecipate da aziende già associate alla Federazione. Per azienda partecipata deve intendersi la società controllata e collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c. Tali aziende godranno dello status di azienda aggregata; non avranno diritto di votazione e la loro quota di partecipazione all'Associazione sarà determinata anno per anno dal Consiglio Direttivo.
- c) Le holding tra Aziende di Distribuzione di Materiale Elettrico sia nazionali che internazionali.
- 5.3. Gli Associati sono rappresentati presso la Federazione dal proprio titolare e/o legale rappresentante pro tempore o da altra persona dallo stesso delegata, o designata dai rispettivi organi societari.
- 5.4. FME ha la massima autonomia e libertà nella scelta dei suoi associati e nella loro ammissione.

Art. 6) Ammissione degli associati

- 6.1. Chi intende essere ammesso come associato avendone i requisiti deve presentare al Consiglio Direttivo, della Federazione apposita domanda scritta sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante, contenente:
- la denominazione e la sede legale dell'impresa;
- le generalità complete del titolare e/o legale rappresentante;
- l'indicazione dell'attività svolta, nonché la/e sede/i dove la stessa viene esercitata;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., ove necessario;
- dichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, delle deliberazioni già adottate dagli organi della Federazione, dell'eventuale regolamento interno e di accettarne il contenuto senza riserve o condizioni;
- dichiarazione attestante che l'Ente, il legale rappresentante e/o il titolare e/o la persona delegata a rappresentare l'associato presso la Federazione non sono interdetti all'esercizio dell'attività imprenditoriale
- Certificato Antimafia per le Aziende operanti in Italia
- se società, copia dello statuto, dell'atto costitutivo:
- relazione descrittiva dell'attività esercitata;
- indicazione della persona designata a rappresentare a tutti gli effetti l'associato e/o l'associazione nei rapporti con la Federazione.

6.2. L'adesione ha effetto dopo la sua accettazione, insindacabile e senza obbligo di motivazione, entro 30 gg dalla delibera del primo Consiglio Direttivo della Federazione.

La delibera di ammissione viene comunicata al nuovo associato con l'invito a provvedere, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione, al versamento della quota dovuta e dell'eventuale tassa di ammissione.

Art. 7) Obblighi degli associati

- 7.1. Gli aderenti alla Federazione sono tenuti:
- a) rispettare il Codice Etico e ad ispirare il loro comportamento alle disposizioni nello stesso contenute;
- b) rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi della Federazione;
- c) versare una quota associativa nella misura e con le modalità deliberate annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) comunicare alla Federazione le notizie e i dati riguardanti la loro attività, dalla stessa richiesti a fini statistici e/o di interesse del centro studi, se istituito;
- e) ad adeguarsi alle decisioni del Collegio dei Probiviri che li riguardino.

Art. 8) Recesso

- 8.1 L'impresa associata può recedere inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo, almeno 120 gg prima della data di chiusura di ogni esercizio (31 dicembre) e avrà validità a partire dallo giorno dell'esercizio successivo.
- 8.2 L'Associato receduto che non avrà rispettato i termini di cui al precedente punto 8.1 sarà tenuto a versare un importo pari all'ammontare dell'intero contributo (12 mesi) relativo all'esercizio successivo.

Art. 9) Decadenza

- 9.1. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati che siano stati dichiarati falliti o che siano sottoposti ad altra procedura concorsuale od in liquidazione volontaria, di quelli che abbiano perso i requisiti di ammissibilità o che non siano in grado, per qualsiasi ragione o causa, di partecipare al perseguimento degli scopi sociali.
- 9.2. Lo scioglimento del rapporto associativo nei confronti dell'associato dichiarato decaduto diventa operativo con l'annotazione della delibera nel libro degli associati.

Art. 10) Esclusione

10.1. Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione di quegli associati che non osservino le disposizioni del presente sta-

tuto, del/degli regolamento/i interno/i se approvato/i e le deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo, che procurino danni materiali o morali alla Federazione, che non osservino nella pratica i principi sanciti dal Codice Etico che non abbiano versato i contributi annuali, anche se con riferimento ad una sola rata.

- 10.2. L'esclusione deve essere comunicata agli associati interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ed avrà efficacia dalla data di ricezione della stessa.
- 10.3. Contro la decisione di esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente.
- 10.4. L'Associato escluso sarà tenuto a versare per intero i contributi posti a suo carico in conformità al presente Statuto sino alla data di efficacia dell'esclusione, quantificati in trecentosessantacinquesimi del contributo annuale. L'Associato escluso sarà inoltre tenuto a versare un ulteriore importo pari all'ammontare dell'intero contributo annuale (12 mesi) relativo all'esercizio in corso o, se maggiore, all'esercizio precedente.

Art: 11) Organi

- 11.1. Sono organi della Federazione:
- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 12) Assemblea

12.1. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è composta dai legali rappresentanti o delegati delle Imprese associate di cui all'art. 5.

La delega deve essere conferita per iscritto per ciascuna singola assemblea, e conservata agli atti sociali.

- 12.2. Ciascun associato, purché in regola con il pagamento del contributo associativo dovuto ha diritto ad esprimere tanti voti quanti le vengono attribuiti in funzione delle quote versate.
- 12.3. L'Assemblea sia ordinaria che *straordinaria è convocata dal presidente della Federazione su delibera del Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da inviarsi agli associati tramite lettera, fax o posta elettronica entro il quindicesimo giorno antecedente quello stabilito per l'adunanza, agli indirizzi risultanti presso la Federazione alla scadenza del mese precedente la data di

invio della convocazione.

- 12.4. L'Assemblea Ordinaria, a cui compete fissare le direttive di massima per l'attività della Federazione ed approvare i regolamenti interni è convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, ed almeno due volte l'anno, la prima entro il 30 Aprile la seconda entro il 30 Ottobre. All'Assemblea ordinaria del 30 ottobre compete:
- a) Predisporre il bilancio a finire dell'anno in corso;
- b) Predisporre il bilancio preventivo per il prossimo esercizio;
- c) Su proposta del Consiglio Direttivo determinare l'entità delle quote associative annuali e le modalità di pagamento delle stesse;
- d) Eleggere, ove il caso, il Consiglio Direttivo;
- e) Eleggere ove il caso il Consiglio dei Probiviri ed il Revisore dei Conti;
- f) determinare la misura dei compensi da corrispondersi al Presidente e Vice Presidente ed al Revisore dei Conti;
- g) Relazionare i soci sulle attività di FME.
- All'assemblea ordinaria del 30 aprile compete:
- a) Approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente;
- b) Relazionare i soci sulle attività di FME.
- 12.5. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento della Federazione e devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 23.1.
- 12.6. L'Assemblea degli Associati è validamente costituita:
- in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati per delega associati portatori della maggioranza dei diritti di voto del 51%;
- in seconda convocazione qualunque siano il numero degli associati presenti o rappresentati per delega ed i diritti di voto dei quali gli stessi sono portatori ai sensi del precedente paragrafo 12.2.
- 12.7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se assunte con voti favorevoli che esprimano la maggioranza dei voti complessivamente rappresentati in Assemblea.
- Il diritto di voto relativo ad ogni assemblea, previa delibera del Consiglio Direttivo da adottarsi all'atto della convocazione, potrà essere esercitato anche con modalità consentite dall'evoluzione tecnologica.
- 12.8. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinarie sono validamente assunte:
- in prima convocazione con voti favorevoli pari ad almeno i due terzi dei diritti di voto,
- in seconda convocazione con voti favorevoli pari ad almeno la maggioranza assoluta dei diritti di voto.
- 12.9. Nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie ciascun associato può rappresentare per delega scritta non più

di quattro voti.

12.10. Delle validità dell'assemblea ne darà atto il Presidente e di ogni assemblea sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Art. 13) Consiglio Direttivo

- 13.1 La Federazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo si compone da:
- 1) Il Presidente;
- 2) da 5 a 9 membri oltre il Presidente, al cui interno viene nominato il Vice Presidente.

Vengono eletti Presidente e Consiglieri i canditati che ricevono il maggior numero di voti validi.

Ciascun Associato non potrà avere più di un rappresentante eletto nel Consiglio Direttivo.

- 13.2. L'Assemblea nella nomina del Consiglio Direttivo si attiene ad un principio pluralistico teso a garantire una presenza a tutti i principali attori del mercato di cui gli associati siano rappresentanti o partecipanti.
- 13.3. Coloro che si candidano, ovvero siano candidati da altri associati, alla Presidenza potranno sottoporre, in ambedue i casi senza particolari formalità, alla generalità degli associati e all'assemblea una propria proposta di composizione del Consiglio Direttivo. Tale proposta, che non sarà in alcun modo vincolante dovrà essere conforme al principio espresso all'ultimo periodo del comma che precede.
- 13.4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
- 13.5. Decadono automaticamente dalla carica i Consiglieri che non ricoprano più la carica di rappresentante e/o titolare dell'Associato che lo ha designato o che siano stati designati da un Associato che non sia in regola con il versamento dei contributi associativi dovuti alla Federazione. Decadono automaticamente dalla carica i Consiglieri che nell'arco di un esercizio avranno registrato assenze ingiustificate superiori ad un terzo delle riunioni regolarmente convocate.
- 13.6. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo lo stesso nominerà per cooptazione i nuovi consiglieri in loro sostituzione. I membri cooptati dureranno in carica sino alla prima assemblea successiva alla cooptazione.

Qualora venisse meno oltre un terzo dei Consiglieri i rimanenti si intenderanno dimissionari e dovranno senza indugio deliberare la convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

- 13.7. Il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente e può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.
- 13.8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federa-

zione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi associativi, con la sola esclusione di quelli espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea.

13.9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente per mezzo di lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

13.10.Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri e comunque almeno due volte per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed alla quota associativa.

13.11. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, del Vice Presidente. l'Consiglieri debbono partecipare personalmente alle sedute del Consiglio e non possono delegare alcuna persona a sostituirli. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche attraverso sistemi di video-conferenza o tele-conferenza.

13.12. Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Art. 14) Presidente e Vice Presidente

- 14.1. L'assemblea degli associati provvede ad eleggere un Presidente conferendogli adeguati poteri.
- Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica 3 (tre) anni.
- Il mandato del Presidente è rinnovabile senza limiti temporali di consecutività.
- 14.2. Al Presidente è affidata la legale rappresentanza della Federazione e la firma sociale.
- Il Presidente inoltre:
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee;
- sorveglia l'esatta osservanza delle disposizioni statutarie;
- può prendere provvedimenti d'urgenza, salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio;
- cura i rapporti con gli Enti Istituzionali collegati alla Federazione, direttamente o delegando tale funzione al Segretario Generale;
- cura che l'attività della Federazione venga svolta nel pieno rispetto degli scopi sociali;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
- 14.3. Al Presidente spettano le seguenti competenze:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al Consiglio Direttivo per all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'oggetto sociale rientranti nei suoi poteri;
- sottoporre al Consiglio Direttivo:
- a) l'ammissione di nuovi associati che ne facciano richiesta;
- b) la determinazione dell'ammontare dei contributi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) la deliberazione sul recesso, decadenza ed esclusione degli associati;
- d) nominare il Segretario Generale, determinandone poteri e compenso economico;
- 14.4. Al Presidente nominato direttamente dell'assemblea sono conferiti inoltre tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed in modo illustrativo ma non limitativo i seguenti poteri:
- a) firmare tutta la corrispondenza della società;
- b) quotare, negoziare, accettare e stipulare contratti di qualsiasi natura sino ad \in 20.000,00.= (euro ventimila/00) per importi superiori sino al massimo di \in 50.000 (cinquantamila/00) è necessaria la firma congiunta del vicepresidente;
- c) compiere atti e operazioni presso il debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Poste e i Telegrafi, Dogane, ferrovie dello Stato, Imprese di trasporto anche aereo, nonché i Pubblici Uffici e Privati in genere, per svincoli, ritiro merci, depositi, pieghi, pacchi, valori, lettere assicurative raccomandate, rilasciando quietanze e scarichi;
- d) trarre e girare assegni, bonificare, emettere ordini di pagamento e qualsiasi altro mandato su tutti i conti correnti intestati alla Federazione sino all'importo di Euro 20.000,00.= (euro ventimila/00) per importi superiori sino al massimo di \in 50.000 (cinquantamila/00) è necessaria la firma congiunta del vicepresidente;
- e) dare e ricevere commissioni, esigere crediti, incassare somme e quant'altro comunque dovuto alla Federazione, rilasciare quietanze a saldo e versare le somme incassate;
- f) versare, girare assegni e mandati su tutti i conti correnti della Federazione;
- g) procedere a tutte le pratiche présso qualunque autorità e presso qualunque Ente pubblico e privato;
- h) proporre istanze, ricorsi, reclami e rappresentare la Federazione avanti a tutte le Autorità Amministrative, Civili, Militari e Fiscali.
- 14.5. Previa deliberazione dell'Assemblea, il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della Federazione o a terzi.

14.6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 15) Segretario Generale o Direttore

- 15.1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Generale e/o Direttore stabilendone la durata del mandato ed il compenso.
- 15.2. Il Segretario Generale e/o Direttore:
- coadiuva il Consiglio Direttivo ed il Presidente ed il Comitato Esecutivo dei quali attua le deliberazioni e le disposizioni;
- sovrintende a tutti gli uffici e servizi della Federazione, compresi quelli di natura economica, e provvede al buon andamento di essi;
- partecipa senza diritto di voto alle Assemblee degli associati e alle riunioni del Consiglio Direttivo ne redige il verbale;
- collabora alla gestione finanziaria ed all'amministrazione della Federazione sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Consiglio Direttivo; redige la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
- coordina le attività delle Commissioni che dovessero essere istituite, partecipando alle sedute delle stesse, delle quali redige il verbale;
- in generale porta a realizzazione tutte le iniziative assunte dagli organi della Federazione.
- 15.3. Con delibera del Consiglio Direttivo, al Segretario Generale o Direttore potranno essere conferiti poteri di firma e di rappresentanza della Federazione di fronte a terzi.

Art. 16) Collegio dei Probiviri

- 16.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri, nominati dall'Assemblea, che ne indica anche il Presidente, tra persone di provata competenza e moralità nonché di riconosciuta memoria storica nell'ambito della Federazione.
- 16.2. l Collegio dura in carica per tre esercizi ed i suoi membri sono sempre rieleggibili. La carica è incompatibile con quella di membri del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti.
- 16.3. Al Collegio compete la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Federazione e uno o più associati in materia di recesso, decadenza ed esclusione degli associati, nonché relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto e/o in deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 16.4. Prima della nomina dei Presidente della Federazione, il Collegio dei Probiviri verifica gli orientamenti generali degli associati verso eventuali candidature che dovessero emergere, e ne riferisce al Consiglio Direttivo. La relazione sulle candidature redatta dal Collegio dei Probiviri costi-

tuisce per il Consiglio Direttivo un utile elemento di riferimento per quanto attiene alla nomina del Presidente.

Art. 17) Revisore dei Conti

17.1. Il Revisore dei Conti, che può essere scelto anche tra professionisti e consulenti esterni alla Federazione, ha il compito di controllare la gestione amministrativa della Federazione e riferirne al Consiglio Direttivo e all'Assemblea annuale.

Art. 18) Le Associazioni Regionali

- 18.1 Sono riconosciute dalla Federazione le associazioni regionali validamente costituite e che abbiamo a loro volta riconosciuto la Federazione nell'ambito dei propri statuti.
- 18.2 Seppure ritenute indipendenti e libere nell'operatività, le Associazioni Regionali dovranno impegnarsi a non effettuare scelte e a non intraprendere attività in contrasto con le scelte strategiche della Federazione Nazionale.
- 18.3 Saranno riconosciute dalla Federazione le associazioni regionali che avranno una quota significativa di aziende (non inferiore al 70%) di propri aderenti iscritti alla Federazione.
- 18.4 La Federazione Nazionale non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali iniziative intraprese dalle associazioni regionali che non siano svolte nel rispetto delle norme e leggi vigenti.

Art. 19) Organismi operativi - Consulta e Commissioni

- 19.1. Qualora lo ritenesse utile al fine del raggiungimento di specifici obiettivi dallo stesso indicati e deliberati, il Consiglio Direttivo potrà nominare organismi operativi oltre che commissioni composti dal Segretario Generale della Federazione e dai responsabili operativi indicati dal Consiglio Direttivo. Tali responsabili operativi non devono necessariamente essere associati della Federazione.
- 19.2 In ogni caso, viene riconosciuta una Consulta dei gruppi di acquisto formata dai Direttori o altri delegati dei gruppi d'acquisto e/o consorzi. I membri potranno essere chiamati a partecipare, in qualità di uditori e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle riunioni di Assemblea.

Art. 19 bis) Soci sostenitori Esterni

19.bis.1 Possono far parte dell'associazione senza diritto di voto o di partecipazione a cariche sociali i soci sostenitori definiti: partner o sponsor i quali potranno previa convocazione e delibera del consiglio direttivo partecipare a gruppi di lavoro commissioni o similari.

20.bis.2 Il contributo dei soci sostenitori verrà stabilito di volta in volta dal consiglio direttivo.

Art. 20) Quote associative

- 20.1. Ogni Associato è tenuto a versare la quota associativa annuale deliberata l'anno precedente entro il mese di gennaio dell'anno successivo.
- 20.2. La quota associativa annuale è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo tenuto conto del preventivo di spesa.
- 20.3 La modalità di ripartizione della quota associativa è definita mediante apposito regolamento deliberato dall'Assemblea. Modifiche alla modalità di ripartizione della quota potranno essere definite dall'Assemblea entro il 30 ottobre dell'anno precedente all'entrata in vigore delle modifiche.

Art. 21) Entrate e Patrimonio

- 21.1 Costituiscono le entrate patrimoniali della Federazione:
- La tassa di ammissione;
- Le quote associative annuali e le eventuali tasse di iscrizione versate dai soci, nonché le loro eventuali contribuzioni straordinarie o volontarie;
- I contributi ed i finanziamenti di enti pubblici e privati;
- Le contribuzioni, elargizioni, erogazioni, donazioni, eredità, legati e lasciti in genere a favore dell'Associazione da parte sia di associati che di terzi;
- Gli eventuali proventi di gestione e gli eventuali utili di iniziative stabili od occasionali e di attività comunque svolte dall'Associazione.

Le entrate predette ed ogni altra eventuale entrata patrimoniale della Federazione, nonché i beni mobili ed immobili eventualmente acquistati con tali entrate, costituiscono il fondo comune della Federazione, con cui si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione stessa e per l'attuazione del suo scopo sociale.

Finché la Federazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisone del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso, di esclusione o comunque di cessazione per qualsiasi altra causa del rapporto associativo; così come gli associati stessi non possono richiedere le quote associative ed i contributi comunque versati alla Federazione.

La Federazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve e capitale a meno che la distribuzione sia imposta dalla legge.

Le quote di partecipazione non sono trasmissibili per atto tra vivi e non possono essere rivalutate.

21.2) Nell'eventualità di saldo passivo del rendiconto annuale per sopravvenuta incapienza delle entrate previste, gli associati sono impegnati a coprirlo in parti proporzionali ai diritti di voto dei quali sono portatori.

21.3) Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione a norma del presente Statuto, i terzi

possono far valere ì loro diritti sul fondo patrimoniale comune, senza alcuna solidarietà da parte degli associati, salvo l'applicazione dell'art. 38 del codice civile.

Art. 22) Esercizio Sociale

- 22.1. La gestione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- Il bilancio preventivo viene redatto dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed approvato dall'Assemblea Ordinaria entro il 30 aprile dell'anno in corso.
- Il bilancio consuntivo viene redatto dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio ed approvato dall'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 22.2. Il Presidente sottopone all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché la relazione del Revisore dei Conti.
- Gli eventuali avanzi di gestione non destinati a riserve dovranno essere devoluti dal Consiglio Direttivo a nuove iniziative sociali ed allo sviluppo di nuovi progetti attinenti l'attività della Federazione.
- 22.3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in maniera specifica ed analitica, secondo gli stessi criteri previsti dalla legge con riferimento alle società di capitali, tenendo distinte tra loro i proventi derivanti dall'attività non commerciale da quelli derivanti dall'eventuale attività di natura commerciale, che dovrà comunque essere non prevalente.

Art. 23) Scioglimento della Federazione

23.1. Lo scioglimento della Federazione è deciso dall'Assemblea Straordinaria degli associati, la quale contestualmente provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, nonché in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale che residuerà esaurita la liquidazione, fermo restando che lo stesso dovrà in ogni caso essere devoluto a enti senza scopo di lucro aventi oggetto analogo a quello della Federazione, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24) Norme applicabíli

24.1. Per quanto non previsto nel presente statuto resteranno in vigore le disposizioni di legge in materia.

Art. 25) Foro competente

25.1. Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Federazione e gli Associati in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto è demandata all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

Milano 23 novembre 2022

F.to: Ezio Galli F.to: Lorenzo Turconi notaio